

## ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 7 novembre 2013.

**Modifica ed integrazione dell'articolo 55 del decreto 24 gennaio 2003, relativo al «Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto superiore di sanità».**

### IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e, in particolare, gli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e l'art. 71, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, e successive modificazioni, recante "Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2009, n. 129;

Visto l'art. 11, comma 13 del decreto legislativo n. 163/2006, così come sostituito dal comma 3 dell'art. 6, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto l'art. 55 del decreto 24 gennaio 2003, contenente il "Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto Superiore di Sanità";

Vista la delibera n. 9 allegata al verbale n. 112 della seduta del Consiglio di amministrazione del 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

#### *Stipula del contratto*

All'art. 55, i commi 2, 3, 4 del decreto 24 gennaio 2003, contenente il "Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto Superiore di Sanità", sono sostituiti nel modo di seguito indicato:

«2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblico amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata».

«3. La stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa avviene a mezzo di un ufficiale rogante in modalità elettronica, mediante la scansione del contratto stipulato in forma cartacea sottoscritto con firma autografa dalle parti e sottoscrizione con firma digitale da parte del medesimo ufficiale rogante, secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD). Le restanti

procedure concernenti l'assegnazione di data, la registrazione e la conservazione degli atti negoziali in parola dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale».

«4. All'inizio di ogni anno il Direttore generale nomina per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante un dirigente o un funzionario amministrativo. L'ufficiale rogante cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti stipulati secondo quanto previsto dalla normativa vigente».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2013

*Il presidente:* OLEARI

13A09135

## UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 2013.

### Modificazioni allo Statuto.

### IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 comma 9 che prevede sugli Statuti delle Università l'esercizio del controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame da parte del Ministro competente;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con Decreto Rettorale 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 aprile 2012, n. 87;

Visto l'art. 73 dello Statuto di che dispone in ordine alle modificazioni dello Statuto;

Vista la motivata istanza dei Rappresentanti degli Studenti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2013 - Prot. n. 2393 - con la quale si chiede la modifica degli articoli 30 c. 1 lettera e) e 56 c.1. relativi rispettivamente alla componente dei Rappresentanti delle Commissioni paritetiche in seno al Consiglio degli Studenti e al quorum del 30% degli aventi diritto per la validità delle votazioni per le designazioni elettive;

Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente il 23 e 29 luglio 2013 in ordine all'approvazione della modifica degli articoli 30 comma 1 lettera e) e 56 comma 1 che riformula la previsione del numero dei Rappresentanti delle Commissioni paritetiche in seno al Consiglio degli Studenti, nonché abbassa al 20% il quorum previsto per le designazioni elettive delle rappresentanze studentesche;

Vista la nota del 9 agosto 2013 Prot. n. 10617 di trasmissione al Ministero competente delle proposte di modifica degli articoli 30 c. 1 lettera e) e 56 c.1. dello Statuto per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota ministeriale 11 ottobre 2013 prot. n. 20913 con la quale si autorizza la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della sopra indicata modifica allo Statuto;

